

Codice A1605A

D.D. 4 marzo 2016, n. 69

Fase di valutazione della procedura di VAS relativa alla Revisione generale al PRG del Comune di Viù (TO). Espressione del parere motivato di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006.

Il Comune di Viù (TO) ha predisposto il progetto di Revisione al PRGC e lo ha adottato nella versione definitiva con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 19 dicembre 2012; successivamente, ha provveduto all'invio della documentazione alla Regione in data 5 marzo 2013, ai fini dell'approvazione del nuovo Piano da parte della Giunta regionale.

La Variante al PRGC rientra nel campo di applicazione dell'articolo 6, comma 2, lettera a) del d.lgs. 152/2006 e pertanto è sottoposta alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), secondo le modalità operative previste dall'atto di indirizzo regionale in materia di VAS (d.g.r. 9 giugno 2008, n. 12- 8931).

L'Autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il previsto parere motivato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla citata d.g.r. e dall'articolo 3bis della l.r. 56/1977, è la Regione in quanto amministrazione preposta all'approvazione del Piano.

La Regione svolge le sue funzioni di Autorità competente per la VAS tramite l'Organo tecnico regionale, istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/1998, secondo quanto disposto dall'atto di indirizzo regionale citato.

Il processo di VAS è iniziato in fase di elaborazione del progetto preliminare di Piano con la consultazione dell'Autorità competente per la VAS e dei soggetti competenti in materia ambientale sul documento tecnico preliminare, ai fini della specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale.

La revisione di Piano, a seguito di una formale verifica da parte dell'allora competente Settore Attività di supporto al Processo di delega per il Governo del Territorio e dell'invio da parte del Comune degli atti integrativi richiesti, è stata ritenuta completa e resa procedibile per l'istruttoria in data 19.09.2013.

Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica finalizzata all'espressione del parere motivato in merito alla sostenibilità ambientale della Revisione generale al PRGC in oggetto, è stato attivato l'Organo tecnico regionale per la VAS, individuando le Direzioni regionali *Ambiente, governo e tutela del territorio* e *Agricoltura* quali strutture regionali interessate all'istruttoria, condotta di concerto con il Settore regionale responsabile dell'istruttoria urbanistica per i piani comunali del territorio della Provincia di Torino.

La Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante, è stata redatta sulla base dell'analisi della documentazione pervenuta e degli approfondimenti valutativi ritenuti necessari; essa comprende i contributi della Direzione *Ambiente, governo e tutela del territorio* e della Direzione *Agricoltura*, nonché il contributo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, pervenuto con nota prot. n. 22105/34.19.01 del 10.11.2014.

Visti i contenuti della Revisione generale al PRGC in oggetto e le analisi e valutazioni ambientali a supporto dello stesso, tenuto conto del contesto ambientale e paesaggistico del territorio del Comune di Viù e considerati gli approfondimenti istruttori dell'Organo tecnico regionale ritenuti necessari, si ritiene che debbano essere risolte le criticità ambientali rilevate e migliorati i profili di sostenibilità ambientale del Piano, tenendo conto delle considerazioni valutative, delle osservazioni e delle indicazioni contenute nella relazione tecnica allegata.

Conseguentemente, si ritiene necessario che nella fase di revisione, prevista dal comma 2 dell'articolo 15 del d.lgs. 152/2006, il Comune, in qualità di autorità procedente, in collaborazione

con l'autorità competente per la VAS, provveda a predisporre modifiche e integrazioni della Revisione generale al PRGC in oggetto finalizzate a prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale e paesaggistico, tenendo conto degli esiti delle consultazioni e delle osservazioni e indicazioni prescrittive contenute nella relazione tecnica allegata.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti:

- il decreto legislativo 3.04.2006, n. 152,
- la legge regionale 14.12.1998, n. 40,
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931,
- la legge regionale 28.07.2008, n. 23,
- gli strumenti di programmazione e pianificazione sovra-ordinati riferiti al territorio comunale oggetto di valutazione,

determina

- di esprimere, relativamente alla Revisione generale al PRG del Comune di Viù (TO), in qualità di Autorità competente per la VAS, parere motivato, di cui all'art. 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, con le indicazioni e prescrizioni dettagliatamente descritte nella Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante;
- di ritenere necessario che l'Autorità procedente, al fine di superare le criticità ambientali evidenziate dal processo di valutazione e di migliorare i profili di sostenibilità ambientale dello strumento urbanistico, provveda alla revisione dello stesso prevista dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. 152/2006, tenendo conto degli esiti delle consultazioni e delle osservazioni e indicazioni prescrittive contenute nella relazione tecnica allegata;
- di trasmettere al Comune di Viù e al Settore Copianificazione urbanistica area Nord-Ovest copia del presente provvedimento, per il seguito di competenza;
- di disporre che nei successivi atti di adozione e approvazione della Revisione generale al PRGC sia data menzione degli esiti del procedimento di VAS;
- di disporre che del presente provvedimento sia data comunicazione ai soggetti consultati e sia disposta la pubblicazione nella sezione dedicata del sito web della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
(ing. Aldo LEONARDI)

Allegato

**Comune di VIÙ (TO) – Revisione generale del P.R.G.C.
Procedura di Valutazione Ambientale Strategica
Fase di valutazione**

Relazione istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS

1. PREMESSA

La presente relazione è l'esito del lavoro istruttorio svolto dall'Organo Tecnico regionale ai fini dell'espressione del "parere motivato" della Regione in merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa alla Revisione generale del P.R.G.C. del Comune di Viù.

La Variante al PRGC rientra nel campo di applicazione dell'articolo 6, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 152/2006 e pertanto è sottoposta alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), secondo le modalità operative previste dall'atto di indirizzo regionale in materia di VAS (d.g.r. 9 giugno 2008, n. 12- 8931).

L'Autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il previsto parere motivato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla citata d.g.r. e dall'articolo 3bis della l.r. 56/1977, è la Regione in quanto amministrazione preposta all'approvazione del Piano.

La Regione svolge le sue funzioni di Autorità competente per la VAS tramite l'Organo tecnico regionale, istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/1998, secondo quanto disposto dall'atto di indirizzo regionale citato.

I riferimenti normativi per la definizione delle procedure derivano dall'applicazione dell'art. 20 della L.R. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", disciplinato dalla d.g.r. n. 12-8931 del 09.06.2008 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il processo di VAS è iniziato con la fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale (di seguito RA). Il Comune di Viù ha inviato il Documento Tecnico pervenuto a questi uffici regionali in data 24.08.2010 ed è stata espletata la fase di consultazione dei soggetti con competenza in materia ambientale.

In data 31.08.2010 si è svolto un primo incontro dell'OTR VAS e successivamente una seconda riunione in data 29.09.2010 con la presenza dell'Amministrazione comunale, finalizzato all'esame congiunto della documentazione inviata per la specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale, nonché all'acquisizione dei contributi degli altri enti ambientali consultati.

In tale fase, sono pervenuti i contributi dei seguenti Enti con competenza in materia ambientale:

- Provincia di Torino – Servizio Valutazione Impatto Ambientale, nota prot. n. 8461/LB6 del 20.10.2010.
- Arpa Piemonte - Dipartimento Provinciale di Torino, nota prot. n. 113025/SS 06.02 del 14.10.2010.

L'Organo tecnico regionale per la VAS ha inviato il proprio contributo di Specificazione con nota prot. n. 0012049/B08.05 in data 29.03.2011.

Il Comune di Viù ha adottato il Piano nella versione preliminare con D.C.C. n. 6 del 29.03.2012 e ha acquisito il parere e le osservazioni di carattere ambientale formulate dalla Provincia di Torino - Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Servizio Aree Protette da Arpa Piemonte – Dipartimento di Torino e da A.S.L. TO4.

Il progetto di Piano nella versione definitiva è stato adottato con D.C.C. n. 46 del 19.12.2012 e successivamente il Comune ha provveduto all'invio della documentazione alla Regione, ove è pervenuta in data 5.03.2013.

La pratica, a seguito di una formale verifica da parte del competente Settore Attività di supporto al Processo di delega per il Governo del Territorio e dell'invio da parte del Comune degli atti integrativi richiesti, è stata ritenuta completa e resa procedibile per l'istruttoria in data 19.09.2013.

La Regione, in qualità di Autorità competente per la VAS, tenuta ad esprimere il parere motivato, ha attivato l'istruttoria dell'Organo Tecnico regionale e con nota prot. n. 20996/DB08.05 del 4.08.2014 ha convocato una riunione dell'OTR per la VAS in data 29.09.2014.

La presente relazione è stata elaborato in collaborazione con i Settori della Direzione interessati e con i contributi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici pervenuto con nota prot. n. 22105/34.19.01 del 10.11.2014 e della Direzione Agricoltura pervenuto con nota prot. n. 17656/DB1121 del 24.10.2014.

2. PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PIANO

Vengono di seguito riportati i principali obiettivi della Revisione dichiarati nell'elaborato "A.2 - Relazione Illustrativa del Progetto di PRGC":

- riqualificazione complessiva dei tessuti urbani, sia nel capoluogo che nelle borgate;
- incremento di aree e attrezzature pubbliche;
- rilancio del comparto turistico (con trasformazioni di alcuni episodi di degrado paesaggistico);
- tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale ed ecologico;
- protezione degli elementi antropici dai rischi di matrice geologica.

3. ASPETTI GENERALI E METODOLOGICI

La documentazione pervenuta comprende il RA, che risulta sostanzialmente conforme rispetto a quanto previsto dall'All. VI del D. Lgs. 152/2006 e della DGR n. 12-8931 del 9.06.2008.

Il Rapporto ambientale è comprensivo della Sintesi non tecnica e delle descrizioni delle misure previste per il Piano di monitoraggio .

A seguito dell'analisi dei documenti tecnici ambientali e della documentazione di Piano

e del lavoro istruttorio compiuto, sono emerse alcune osservazioni relative alle analisi valutative svolte, oltre che alcune precisazioni relative alle criticità ambientali esistenti ed alle soluzioni individuate per la mitigazione e compensazione degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione del Piano.

3.1 Alternative progettuali e consumo di suolo

Il Rapporto Ambiente, nel capitolo 6 "Analisi dei possibili scenari di evoluzione del territorio" prende in considerazione quattro possibili scenari (0,1,2a,2b) e rende conto delle scelte effettuate considerando lo scenario 1 quale riferimento alle previsioni di intervento definite dalla revisione di Piano.

Nell'analisi degli scenari alternativi individuati è stata scelta l'alternativa che permette di contribuire alla soluzione delle problematiche di impatto paesaggistico – ambientale sia per il comparto residenziale con l'eliminazione di volumetrie edificate incoerenti rispetto al contesto (per es. previsioni legate alla ex colonia in borgata Colle San Giovanni) sia per il comparto turistico- ricettivo mediante la riduzione di volumetrie abbandonate in contesti a forte valenza ambientale (per es. previsioni legate al complesso in disuso dell'Alpe Bianca).

Il Rapporto Ambientale, pur presentando un quadro conoscitivo e di analisi ambientale completo, risulta carente nella fase di valutazione dei possibili effetti e impatti generati dagli interventi previsti dalla revisione del Piano sulle componenti ambientali, territoriali e paesaggistiche, e non individua misure di compensazione e mitigazione ambientale proporzionate agli impatti stessi e coerenti con la tipologia di impatto e con il contesto territoriale ed ambientale interferito. Al fine di garantirne e valutarne la reale attuazione e efficacia è necessario che tali misure:

- trovino riscontro nelle NTA;
- siano individuate cartograficamente, laddove possibile, le aree o le possibili aree, destinate alle compensazioni ambientali in modo da valutarne l'idoneità e la funzionalità rispetto al contesto ambientale in cui verranno inserite;
- siano monitorate attraverso adeguati indicatori di monitoraggio.

3.2 Strumenti urbanistici esecutivi

Per quanto attiene gli eventuali interventi assoggettati a SUE si ricorda quanto contenuto al comma 7 dell'art. 40 della l.r. n. 56/77 e conseguentemente l'opportunità di definire .."l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle nuove dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.", ricordando che ai sensi del comma 6 dell'art. 12 del D.Lgs.152/06 "La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art.12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati".

3.3 Piano di Monitoraggio

L'attuale impostazione del piano di monitoraggio (Allegato D del RA) che dovrà divenire un fascicolo autonomo rispetto al RA, include sia indicatori di contesto che indicatori di attuazione.

Il Rapporto Ambientale contiene alcune indicazioni per il monitoraggio ambientale delle previsioni urbanistiche, ma tali indicazioni non si configurano come Piano di Monitoraggio,

né contengono gli elementi necessari per la successiva attuazione del monitoraggio ambientale. Trattandosi di una revisione generale dello strumento urbanistico è necessario che la redazione del Piano di Monitoraggio sia completa ed adeguata al fine di diventare quadro di riferimento anche per le eventuali successive variazioni urbanistiche che interverranno successivamente.

Si ricorda che la direttiva 2001/42/CE dispone che, per i piani sottoposti a VAS, sia assicurato il controllo degli effetti ambientali significativi, da effettuarsi attraverso una azione di monitoraggio che accompagni il piano in fase attuativa.

Tale controllo è finalizzato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e alla tempestiva individuazione di eventuali effetti negativi imprevisti, con la conseguente adozione di misure correttive. Il Piano di monitoraggio dovrà, inoltre, avvalersi di tabelle e schemi che permettano di correlare l'indicatore selezionato, oltre che con gli effetti che si intende misurare, anche con gli obiettivi, le azioni e le norme della Variante. Il programma di monitoraggio deve definire anche modalità di raccolta ed elaborazione dei dati, periodicità di stesura di un rapporto periodico consuntivo. Inoltre vanno indicate le eventuali misure correttive da adottare nella eventualità che, in fase attuativa e gestionale, emergano effetti negativi imprevisti.

Si ricorda, ancora, che è necessario che il programma di monitoraggio individui anche le risorse, le responsabilità e i ruoli e che definisca tempi e modalità di attuazione di quanto previsto e sia predisposto quale fascicolo autonomo dal rapporto ambientale.

Si propongono di seguito degli indicatori relativi alle problematiche legate al consumo di suolo, della frammentazione ambientale del territorio comunale e della dispersione dell'urbanizzato, che fanno riferimento alle metodologie individuate dalla Regione Piemonte nel documento "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte", all'indirizzo: "<http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/pianifica/documentazione.htm>".

Tali indicatori, fondati su presupposti teorici univoci e su un approccio metodologico condiviso a tutti i livelli della pianificazione, dovranno essere applicati all'intero territorio comunale per valutare, su una scala temporale di lungo periodo, gli effetti cumulativi di trasformazioni antropiche determinate dall'attuazione di diversi strumenti urbanistici.

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE URBANIZZATA	
CSU = (Su/Str)x100	Su = Superficie urbanizzata ¹ (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento ² (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie urbanizzata dato dal rapporto tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata dalla superficie urbanizzata all'interno di un dato territorio

¹ Porzione di territorio composta dalla superficie edificata e dalla relativa superficie di pertinenza. E' misurabile sommando la superficie edificata e la relativa superficie di pertinenza rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

² Porzione di territorio definita secondo criteri amministrativi, morfologici, geografici, altimetrici e tematici, rispetto alla quale viene impostato il calcolo degli indicatori sul consumo di suolo a seconda dell'ambito di interesse del monitoraggio.

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE INFRASTRUTTURATA	
CSI = (Si/Str)x100	Si = Superficie infrastrutturata ³ (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie infrastrutturata dato dal rapporto tra la superficie infrastrutturata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata da parte delle infrastrutture all'interno di un dato territorio

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO AD ELEVATA POTENZIALITÀ PRODUTTIVA (CSP)⁴	
CSP = (Sp/Str)x100	Sp = Superficie di suolo appartenente alle classi di capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Rapporto tra la superficie di suolo (ha) appartenente alle classi di capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva e la superficie territoriale di riferimento; moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare, all'interno di un dato territorio, l'area consumata da parte dell'espansione della superficie consumata complessiva a scapito di suoli ad elevata potenzialità produttiva Tale indice può essere applicato distintamente per le classi di capacità d'uso I, II o III (ottenendo gli indici CSP I, CSP II e CSP III) oppure sommando i valori di consumo delle tre classi ottenendo delle aggregazioni (CSPa = CSP I + CSP II) o un valore complessivo (CSPc = CSP I + CSP II + CSP III)

³ Porzione di territorio, che si sviluppa al di fuori della superficie urbanizzata, ospitante il sedime di un'infrastruttura lineare di trasporto e la sua fascia di pertinenza o l'area di una piattaforma logistica o aeroportuale. E' misurabile sommando le superfici dei sedimi delle infrastrutture lineari di trasporto e delle relative fasce di pertinenza e delle superfici delle piattaforme logistiche o aeroportuali rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

⁴ Da utilizzare qualora vengano consumate porzioni di suolo di I, II o III classe.

INDICE DI DISPERSIONE DELL'URBANIZZATO	
$Dsp = [(Sud + Sur) / Su] * 100$	Sud = Superficie urbanizzata discontinua ⁵ (m ²) Sur = Superficie urbanizzata rada ⁶ (m ²) Su = superficie urbanizzata totale (m ²)
Descrizione	Rapporto tra la Superficie urbanizzata discontinua sommata alla Superficie urbanizzata rada e la superficie urbanizzata totale nella superficie territoriale di riferimento
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare la dispersione dell'urbanizzato relativamente alla densità dell'urbanizzato

INDICE DI FRAMMENTAZIONE DA INFRASTRUTTURAZIONE (IFI)	
$IFI = Li / Str$	Li = Lunghezza dell'infrastruttura (decurtata dei tratti in tunnel e di viadotto) (m) Str = Superficie territoriale di riferimento (m ²)
Descrizione	-
Unità di misura	m/m ²
Commento	Consente di valutare la frammentazione derivante dall'infrastrutturazione; maggiore è il valore dell'indice maggiore è la frammentazione

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO REVERSIBILE (CSR)	
$CSR = (Scr / Str) * 100$	Scr = Superficie consumata in modo reversibile (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie consumata in modo reversibile (somma delle superfici di cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) dato dal rapporto tra la superficie consumata in modo reversibile e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare la l'area consumata in modo reversibile (cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) all'interno di un dato territorio

⁵ Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è compresa tra il 50% e il 30%. È riferita ad aree edificate dove la presenza di spazi vuoti o verdi è predominante e significativa.

⁶ Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è inferiore al 30%. È riferita ad aree scarsamente edificate dove la presenza di spazi vuoti/verdi è predominante; gli edifici isolati e sparsi sul territorio sono contornati da attività agricole o da aree naturali.

Per quanto riguarda invece il tema della **percezione del paesaggio** dovranno essere integrati alcuni punti di osservazione inserendo nuovi elementi particolarmente significativi, sia in termini di valore (presenza di elementi peculiari, complessità della scena paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo, intervisibilità, ...), sia di vulnerabilità visiva. Da tali punti dovrà essere possibile valutare le ricadute derivanti dall'attuazione del piano sul livello di organizzazione del paesaggio e quindi sulla sua qualità scenica. A tale scopo il monitoraggio dovrà avvalersi di rilievi fotografici realizzati dai punti di osservazione individuati su apposita planimetria e tali rilievi dovranno essere ripetuti in tempi successivi, sulla base di un cronoprogramma definito, al fine di controllare, attraverso un confronto visivo, l'effettiva riconoscibilità dei luoghi.

3.4 Relazione preliminare alla stesura della Dichiarazione di sintesi

Il documento denominato "Ricadute del processo di Valutazione ambientale sulla formazione del piano" dovrà essere aggiornato e integrato alla luce delle modifiche apportate al piano a seguito delle considerazioni contenute nella presente relazione e, più in generale, delle osservazioni formulate dalla Regione.

Si suggerisce di verificar che la versione definitiva della relazione espliciti sinteticamente:

- le modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano;
- come si è tenuto conto delle analisi di compatibilità ambientale contenute nel RA, degli esiti delle consultazioni e del parere motivato;
- le ragioni delle scelte di Piano alla luce delle possibili alternative individuate.

4. ASPETTI AMBIENTALI, TERRITORIALI E PAESAGGISTICI

4.1 Territorio rurale, suolo, attività agricole

Il territorio del Comune di Viù è situato a Ovest di Torino, all'interno della Valle omonima, e le principali attività agricole sono quelle tipiche dei contesti montani rappresentate da pascoli e alpeggi.

Dall'esame della versione aggiornata della Carta di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte a scala 1:250.000 (IPLA Regione Piemonte, 2010), emerge che il territorio del comune di Viù è caratterizzato dalla presenza di suoli di IV classe di capacità d'uso nelle aree più pianeggianti e classi superiori lungo i fianchi vallivi.

Le principali proposte progettuali della Revisione generale presentata consistono in Aree residenziali di completamento e nuovo impianto e in nuove aree a servizi.

Le previsioni che individuano nuove aree di espansione dell'urbanizzato, sia a destinazione residenziale sia con destinazione a servizi, rappresentano la maggiore criticità in termini di consumo di suolo. Dunque, al fine di limitare il consumo di suolo agricolo, sarebbe opportuno puntare, in primo luogo, al recupero e al riuso del patrimonio edilizio esistente, valutando l'effettiva esigenza delle nuove previsioni proposte, sia in relazione alla domanda posta dalla collettività, sia in considerazione delle potenzialità edificatorie in essere e non ancora attuate.

Il consumo di suoli è un impatto irreversibile e non mitigabile, che produce i suoi effetti, oltre che sull'attività agricola, soprattutto sulla risorsa ambientale suolo. La fertilità di un suolo è infatti il frutto di un complesso processo di formazione che necessita di periodi di tempo medio-lunghi e, una volta alterata, non può essere ripristinata in tempi utili ai fini delle esigenze economiche e civili della società umana

A questo proposito, si sottolinea che già il Piano Territoriale Regionale del 1997 relativamente ai suoli ad eccellente produttività, ascrivibili alla prima ed alla seconda classe di capacità d'uso, evidenziava che "le politiche territoriali regionali e locali devono confermare gli usi agricoli specializzati e scoraggiare variazioni di destinazione d'uso suscettibili di compromettere o ridurre l'efficiente utilizzazione produttiva dei suoli". Il nuovo PTR (approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011), oltre a porsi come obiettivo strategico la limitazione del consumo di suolo (art. 31), tutela i territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura (artt. 24-26), in particolare se ricadenti nella prima e nella seconda classe di capacità d'uso dei suoli.

Analogamente il PTC 1 approvato con D.C.R. n.291-26243 in data 01/08/2003 all'art. 4 "Disposizioni in materia di agricoltura" indicava tra gli indirizzi la tutela delle attività agricole, la lotta alla marginalizzazione del comparto irriguo nonché la conservazione delle attività agricole. nelle direttive dei commi 4. 2.1 e 4 2.2. vengono poste ulteriori tutele per i suoli di I e II classe di capacità d'uso, per i quali viene indicata la conservazione della destinazione d'uso agricola. Infine il PTCP2 approvato con delibera n. 121-29759 del 21/07/2011 pone come obiettivo principale del piano art. 14 N.d.A. il contenimento del consumo di suolo, e con gli art.15, 16 e 17 pone tutta una serie di norme a tutela dei suoli con particolare riferimento a quelli ad uso agricolo.

Coerentemente con quanto indicato dalla normativa citata, le previsioni di piano interessano porzioni limitate di terreni ancora ad uso agricolo, inoltre tali superfici sono contenute entro i limiti previsti dall'art. 31 del nuovo P.T.R..

Alla luce delle considerazioni sopra esposte relativamente al consumo di suolo agricolo ad elevata capacità d'uso, ed alle attività agricole in generale, vista la limitata entità delle superfici interessate dalle nuove espansioni non si riscontrano criticità particolari e si ritiene il piano compatibile con gli obiettivi di salvaguardia e di valorizzazione del territorio rurale perseguiti a livello regionale.

Per quanto riguarda gli interventi di mitigazione si richiede quanto segue:

- per tutte le aree di nuova edificazione, sia per le aree di nuova approvazione che per le aree che hanno già cambiato destinazione d'uso, ma sulle quali non si sono ancora concretizzati interventi edificatori, dovranno essere previsti concreti ed efficaci interventi di mascheramento con opere a verde che prevedano la messa a dimora di piante ad alto fusto, arbusti e siepi riconducibili ai caratteri vegetazionali tipici dell'area d'intervento;
- per quanto riguarda le superfici scoperte pavimentate, sia private che pubbliche, si richiede di integrare le Norme Tecniche di Attuazione che dovranno contenere indicazioni circa il contenimento della percentuale di superficie impermeabilizzata favorendo l'utilizzo di pavimentazioni concepite con sistemi massimamente drenanti e che permettano il grado di inerbimento parziale più elevato possibile (marmette autobloccanti forate, etc.).

4.1.1 Interventi di mitigazione e compensazione ambientale per il consumo di suolo

Il capitolo 7 del RA individua il quadro dei possibili impatti sulle componenti ambientali determinati dall'attuazione delle previsioni di Piano ma non specifica gli interventi necessari a mitigarli e compensarli.

Per quanto riguarda le compensazioni ambientali, si sottolinea che in generale, a fronte di qualsiasi trasformazione urbanistica determinante perdita di suolo, risorsa non rinnovabile, le uniche compensazioni idonee possono consistere nel recupero a verde di aree impermeabilizzate, già compromesse dall'urbanizzazione e dismesse o in fase di

dismissione con superficie comparabile a quella trasformata. Pertanto nelle successive fasi è necessario individuare aree già urbanizzate in disuso o in fase di dismissione sulle quali ipotizzare interventi di conversione ad aree verdi.

Inoltre si evidenzia che le misure compensative dovranno essere finalizzate principalmente al miglioramento e all'implementazione della Rete ecologica.

In merito alla previsione di piantumazioni di alberature in particolare rispetto alle aree verdi, parchi e giardini, è necessario specificare nelle NTA che le specie utilizzate dovranno essere esclusivamente di origine autoctona; si ritiene inoltre opportuno suggerire che, prima della realizzazione degli interventi, venga definita un'analisi agronomica per individuare specie arboree con dimensione della chioma e struttura dell'apparato radicale adeguate al contesto ambientale in cui saranno inserite.

In merito alle mitigazioni appare necessario specificare all'interno del testo normativo alcune azioni mirate a specificare norme per lo studio e per la progettazione dell'inserimento paesaggistico degli interventi e delle relative opere di arredo a verde; per tutte le aree di nuova edificazione la previsione di concreti ed efficaci interventi di mascheramento; la definizione prima della realizzazione degli impianti a verde, di un'analisi agronomica per individuare specie arboree che nel lungo periodo garantiscano dimensione della chioma e struttura dell'apparato radicale.

4.2 Beni paesaggistici ed ambientali

4.2.1 Inquadramento territoriale

Il territorio del comune di Viù si colloca nel settore occidentale della Provincia di Torino e si estende interamente in territorio alpino, all'interno della Valle di Viù, la più meridionale delle tre Valli di Lanzo, confinando verso nord con la Val d'Ala e verso sud con la Valle di Susa.

Dal punto di vista orografico si passa da una quota di circa 570 m s.l.m. del fondovalle ad una quota di 2389 m (Ciarm del Prete) nella parte nord-occidentale dell'alto bacino di Tornetti.

Il territorio comunale di Viù si presenta molto esteso, con una superficie pari a 84,5 Km², comprendendo 34 frazioni principali, a conferma di una notevole diffusione dell'antropizzazione sul territorio.

Nel merito del Ppr, si evidenzia che esso contiene, oltre che direttive e indirizzi, norme prescrittive che, secondo quanto definito dall'art. 3 delle NdA del piano stesso, nonché dall'art. 8 bis della l.r. n. 56/1977, costituiscono disposizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina locale e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.

Le prescrizioni del Piano paesaggistico regionale sono sottoposte alle misure di salvaguardia previste dall'articolo 143, comma 9, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e pertanto a far data dalla sua adozione non sono consentiti sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso, interventi in contrasto con le prescrizioni in esso contenute.

La restante disciplina del Ppr (definita dalle direttive e indirizzi presenti all'interno delle NdA, nonché dagli altri elaborati del Piano), ancorché per il momento non vigente, costituisce importante riferimento per l'individuazione delle emergenze paesaggistiche ed ambientali presenti sul territorio e delle azioni di tutela da porre in atto.

A tal fine, merita particolare attenzione la Tavola P4 Componenti paesaggistiche, che

costituisce l'elaborato di riferimento per l'attuazione del Piano nella fase di adeguamento della pianificazione provinciale, locale e settoriale. La Tavola P4 rappresenta l'insieme delle principali componenti del paesaggio suddivise negli aspetti naturalistico-ambientali, storico-culturali, percettivo-identitari e morfologico-insediativi. Ogni componente rappresentata è connessa all'elaborato "Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio", nel quale viene descritta puntualmente, e a ciascuna di esse è associata una specifica disciplina, dettagliata nelle Norme di attuazione, finalizzata ad assicurare la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio regionale.

4.2.2 Ricognizione dei beni paesaggistici

a) D.Lgs. 42/2004 - art. 142 "Aree tutelate per legge", comma 1 lett. f, g - Parco naturale del Colle del Lys

Il Colle del Lys mantiene i valori di panoramicità riconosciuti dal decreto e costituiti dalle visuali che dal colle stesso si aprono sia verso la valle di Susa che verso quella di Viù, godibili dalla dorsale prativa che termina con la cima del Monte Pelà. La porzione del versante meridionale del monte è ricoperta da una fitta faggeta mentre lo spicchio orientale è in parte ricoperto da conifere. Successivamente alla data di emanazione del dispositivo di tutela, verso la metà degli anni sessanta del secolo scorso l'area è stata interessata dai lavori di costruzione della stazione sciistica e dei relativi impianti ed infrastrutture annesse (piazze, edifici ricettivi) che ha subito negli anni un costante declino e non risulta più utilizzata. Nel frattempo la crescita del bosco ha ricoperto in parte il sedime delle piste in disuso. Si segnala l'installazione di alcuni ripetitori ed antenne sulla vetta del Monte Pelà che provocano impatti sulle visuali percepibili verso l'emergenza morfologica del monte stesso.

Gli interventi modificativi dello stato dei luoghi nelle adiacenze del fulcro naturale costituito dal Monte Pelà non devono compromettere l'aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie sulla percezione del bene stesso. Non è ammessa l'installazione di impianti tecnologici e di produzione energetica da fonti rinnovabili collocati in posizione tale da interferire con le visuali panoramiche percepibili dai percorsi e spazi pubblici verso i fulcri naturali e verso la Valle di Susa e la Valle di Viù. Eventuali interventi necessari alla razionalizzazione e all'ammodernamento del sistema delle aree sciabili (impianti di risalita, bacini ed installazioni per l'innevamento artificiale, piste sciabili), devono risultare compatibili con la naturale morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali fruibili dalla viabilità pubblica e dai punti panoramici accessibili al pubblico, nonché con gli elementi di valore paesaggistico ed ambientale presenti nell'area; in caso di interventi di sostituzione degli impianti esistenti, si devono prevedere lavori di recupero morfologico e vegetazionale e di riqualificazione delle aree interessate dalle strutture dismesse. Gli interventi sugli edifici esistenti devono risultare compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale e paesaggistico presenti nell'area; in particolare devono essere mantenute le volumetrie e altezze attuali per non compromettere i caratteri di panoramicità del luogo. Eventuali nuove linee elettriche devono essere interrato. Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica. Gli eventuali adeguamenti della rete viaria devono risultare compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale e paesaggistico presenti nell'area. L'eventuale messa in opera di barriere di protezione lungo la strada provinciale deve avvenire utilizzando materiali che per forma e dimensione garantiscano il corretto inserimento paesaggistico nel contesto interessato ed il mantenimento delle visuali panoramiche. Si deve prevedere la riqualificazione delle aree di sosta e parcheggio con la

messa a dimora di specie vegetali autoctone, evitando l'aumento di superficie impermeabilizzata e rispettando i caratteri naturali e panoramici dell'area. Lungo i percorsi panoramici non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica.

b) Ambiti di paesaggio (art. 10):35 – Val di Viù

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l'area in quanto "(...) costituisce un punto di vista accessibile al pubblico dal quale si gode una visione panoramica sull'ampia valle di Lemie di rara bellezza".

Nella descrizione dell'AdP, tra i fattori qualificanti delle "caratteristiche storico- culturali" viene compresa l'edilizia storica in pietra e legno, conservata in modo relativamente diffuso, soprattutto nelle borgate dell'alta Valle e in quelle di versante; attestazioni di *benal* (tetti in paglia di segale) nel territorio di Viù.

Vengono evidenziate aree di architettura per villeggiatura eclettica e liberty, in particolare nel territorio di Viù spicca il complesso della villa Franchetti e fra le emergenze storico-paesistiche legate ad insediamenti ecclesiastici si può annoverare la chiesa parrocchiale di San Martino.

Deve essere conservata la veduta percepibile dalla strada panoramica verso la sottostante vallata e preservata l'area del pendio sottostante il piazzale Franchetti, con il controllo della crescita della vegetazione ed il mantenimento delle aree a prato. Gli eventuali interventi sugli edifici esistenti devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi che connotano l'ambito paesaggistico e non devono interferire con le visuali percepibili dalla strada e dagli spazi pubblici. Non è ammessa l'installazione di impianti tecnologici e di produzione energetica da fonti rinnovabili collocati in posizione tale da interferire con le visuali percepibili dalla viabilità pubblica verso la vallata. Gli interventi di riqualificazione dei sedimi stradali devono prevedere la posa in opera di barriere di protezione che, per forma, materiali e dimensioni, garantiscano un corretto inserimento paesaggistico nel contesto interessato. Lungo il tratto di strada panoramica non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica.

c) D.M. 12/12/1924 (A199)

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l'area in quanto "(...) il piazzale Franchetti costituisce un punto di belvedere accessibile al pubblico dal quale si gode il panorama della sottostante vallata del Lys, sino a raggiungere con lo sguardo le impervie regioni del Rocciamelone e che per conservare il godimento di tale panorama di singolare bellezza, è necessario che i terreni sottostanti ad esso piazzale siano mantenuti sgombri da eventuali costruzioni".

I valori di panoramicità all'origine della motivazione di dichiarazione di notevole interesse pubblico, già riconosciuti da un precedente dispositivo di tutela (A199), sono stati alterati dalla costruzione di un edificio residenziale multipiano sorto negli anni cinquanta del secolo scorso sul pendio sottostante il piazzale panoramico; si rileva, infatti, la permanenza di una sola area di affaccio che consente la vista verso la vallata in corrispondenza del versante sottostante che conserva superfici prative ancora integre e alberate. L'area rappresenta il completamento del precedente decreto di tutela paesaggistica posto a margine occidentale in Regione Pavaglione (A146).

4.2.3 Raccomandazioni per i Beni tutelati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del

turismo, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici

È necessario che sia indicato e graficizzato negli elaborati B.2 (Centro storico e centri minori: analisi del patrimonio edilizio di antica formazione) e D.4 (Centro storico e centri minori: tipi di interventi ammessi) il vincolo monumentale su Palazzo Catoci, sito in Viù, Capoluogo, e sia dunque per esso adeguatamente modificata la normativa relativa agli interventi ammissibili.

Per quanto riguarda l'art. 46 delle N.T.A. (Risparmio e approvvigionamento energetico) si ritiene che per gli edifici del centro storico, l'inserimento di apparati tecnologici o di produzione energetica da fonti rinnovabili debba rispettare il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione evitando in ogni caso inserimenti visibili da spazi pubblici a rilevanza paesaggistica.

Si suggerisce inoltre l'opportunità di estendere, per i centri minori, le norme relative all'art. 24 della ex l.r. n. 56/77, comprendendo dunque non solo i singoli elementi di pregio storico-artistico-ambientale, ma anche ambiti urbani di antica formazione, al fine di costituire una ulteriore misura di salvaguardia dei caratteri paesaggistici delle borgate aventi valore di testimonianza storica, culturale e tradizionale.

4.3 Indicazioni relative alle aree residenziali

Relativamente al centro storico “**CS**” si sottolinea l'importanza di evidenziare in cartografia i vincoli presenti nel capoluogo nonché di inserire nell'apparato normativo relativo al centro Storico prescrizioni atte a salvaguardare le emergenze architettoniche (Palazzo Catoci) e a regolamentare gli interventi ammissibili.

Si valuta positivamente la complessiva limitazione delle aree residenziali proposte con il nuovo assetto progettuale che prevede una sensibile riduzione delle superfici complessivamente destinate allo sviluppo residenziale (da 89.000 mq del PRG vigente a circa 34.000 mq del nuovo piano), attuata con lo stralcio delle previsioni ancora non attuate, in particolare per quelle distribuite nei nuclei frazionali, con la sostanziale conferma di quelle previste nell'ambito del capoluogo e con l'individuazione di alcune nuove aree (complessivamente pari a circa 17.000 mq) localizzate nel capoluogo e nelle borgate di Fubina e Mondrezza, ubicate a valle lungo la strada provinciale.

Nello specifico si deve rilevare che la riproposizione dell'ambito di completamento **RC.1**, posto a monte del concentrico e compreso all'interno dell'area del tornante della strada per Polpresa, non appare del tutto opportuna in quanto determinerebbe la trasformazione di un ambito territoriale con apprezzabili valenze ambientali e punti di vista panoramici verso la sottostante vallata, non ancora compromesso essendo stato realizzato nel tempo, sull'area, un unico edificio isolato ai margini della stessa.

Per quanto concerne la previsione della area **RC.11** appare critica la localizzazione proposta che risulta insistere su un contesto agricolo prativo sub-pianeggiante, a valle del nucleo principale, ancora sostanzialmente integro che ne costituisce l'elemento qualificante sotto il profilo ambientale e paesaggistico. La scelta progettuale di riconoscere alcuni episodi edilizi inserendoli nelle aree di recente formazione RE 31/32, poste in adiacenza alla stessa area RC.1, non paiono comunque elementi sufficienti a sostenere tale trasformazione.

Relativamente al complesso edilizio incompiuto e abbandonato “**Alpe Bianca**”, collocato a monte della Borgata Tornetti, che rappresenta un elemento di notevole impatto dal punto di vista percettivo/fisico del contesto territoriale, si valuta positivamente la

proposta di una complessiva riduzione della cubatura attraverso la demolizione della porzione volumetrica eccedente i tre piani fuori terra.

Si suggerisce di inserire all'interno del testo normativo un esplicito riferimento agli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale". Tale documento contiene criteri e modalità per promuovere la qualità paesaggistica degli interventi e costituisce lo strumento di accompagnamento alle politiche regionali di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, a supporto di professionisti e degli Enti locali nell'ambito delle attività di progettazione e attuazione delle trasformazioni territoriali.

5. CONCLUSIONI

Visti i contenuti della revisione del Piano, le analisi e le valutazioni ambientali a supporto dello stesso, tenuto conto del contesto ambientale e paesaggistico del territorio del Comune di Viù, ai fini di prevenire, mitigare e compensare i possibili effetti significativi che l'attuazione della revisione del PRGC potrebbe determinare sull'ambiente e sul patrimonio culturale e paesaggistico, si ritiene che l'Autorità procedente debba apportare modifiche ed integrazioni al piano alla luce delle osservazioni esposte ai precedenti paragrafi 3 e 4 .

Al fine della prosecuzione della procedura in corso si richiamano i contenuti dell'art. 15, c. 2, del d.lgs. n. 152/2006 che dispone che: "L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato [...], alle opportune revisioni del piano o programma".

Tale fase di revisione, come sopra specificato, dovrà avvenire in costruttiva collaborazione tra l'autorità procedente e l'autorità competente, preferibilmente mediante incontri tecnici finalizzati a garantire l'inserimento degli elementi di revisione ambientale e paesaggistica nella rielaborazione del Piano.